

[Circolare n°535/C/2021: Impianti di gestione rifiuti: linee guida piano di emergenza esterna.](#)

23 Novembre 2021

I titolari degli impianti di gestione dei rifiuti devono inviare, entro il prossimo **6 dicembre**, al **Prefetto** competente per territorio, **tutte le informazioni utili** per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna dell'impianto stesso: è quanto emerge a seguito dell'approvazione delle **"linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione"**, (G.U. n. 240 del 7-10-2021) in attuazione dell'art. 26-bis, comma 9, del d.l. 113/ 2018.

Il Prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento. Si ricorda che le informazioni da trasmettere sono individuate dalla [Circolare del Ministero dell'ambiente n. 2730 del 13 febbraio 2019](#), avente ad oggetto «Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti», espressamente richiamata dalle linee guida di recente approvazione.

In particolare, ai fini dell'elaborazione da parte del Prefetto dei Piani di Emergenza Esterna, i gestori degli impianti devono fornire le informazioni necessarie per descrivere l'impianto, quali ad esempio:

1. dati identificativi dell'impianto e anagrafici del gestore;
2. descrizione dell'attività svolta (compreso numero di addetti);
3. autorizzazioni ambientali e di sicurezza;
4. planimetria dell'area su cui insiste l'impianto e piante in scala degli edifici e delle aree interessate;
5. relazione tecnica su quantità e tipologia dei rifiuti trattati, capacità di stoccaggio, le caratteristiche di pericolo se sono trattati rifiuti pericolosi, descrizione delle misure di sicurezza e prevenzione adottate, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente a seguito di un incendio/esplosione; descrizioni delle misure adottate per prevenire incendi, limitare le conseguenze, provvedere al ripristino ed disinquinamento, nonché per allertare le autorità competenti.

Si ricorda che sono **esclusi gli impianti soggetti alla Seveso III**, ossia gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 105/2015 *"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"*.

In allegato il testo del DPCM e le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna.

[47080-Linee guida piano emergenza esterna_2021.pdf](#)[Apri](#)

47080-DPCM 27 agosto 2021.pdf [Apri](#)

47080-Circolare n 535_C_2021.pdf [Apri](#)